



## **SEDUTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Deliberazione n° 28/2023 del 26/01/2023**

**OGGETTO** : ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 229, DELLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

L'anno duemilaventitre il giorno ventisei del mese di Gennaio nella Residenza Municipale,

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**PRESIEDE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO - CARMINE VALENTE  
ASSISTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE - VOLPE DOTT. QUIRINO**

**ORIGINALE**



Il dirigente Dott. Quirino Volpe, responsabile del Servizio Entrate,

## PREMESSO

- che la L. 29 dicembre 2022, n. 197, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*, definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000;
- che le disposizioni comprese nei commi 222-229 dell'articolo 1 della medesima legge disciplinano la misura di annullamento automatico dei debiti fino a mille euro e che, in particolare, il comma 222 così dispone: *"Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali"*;
- che le disposizioni del comma 227 declinano la misura dello stralcio in forma parziale per gli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali stabilendo che *"relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute."*;
- che le disposizioni del comma 228, relativamente alle sanzioni amministrative degli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, stabiliscono che *"le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute."*;

**VISTO** il comma 229 dell'articolo 1 della medesima legge, che riconosce ai comuni la facoltà di neutralizzare l'applicazione dello stralcio con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023 e che testualmente recita: *"Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali."*;

**TENUTO CONTO** che l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione della presente deliberazione, da notificare all'indirizzo di p.e.c. [comma229@pec.agenziariscossione.gov.it](mailto:comma229@pec.agenziariscossione.gov.it);



**PRECISATO** che, per agenti della riscossione a cui sono stati affidati i carichi dall'anno 2000 e per i quali i commi 222-229 della legge di bilancio n°197/2022 prevedono la definizione agevolata e lo stralcio, si intende l'agente nazionale della riscossione (attualmente Agenzia delle Entrate – Riscossione) e non i soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del D. Lgs. n° 446/97;

**CONSIDERATO** che dalle risultanze contabili disponibili nell'area riservata dell'agente della riscossione "Agenzia delle Entrate – Riscossione", emerge che il Comune di Latina presenta dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio potenzialmente soggetti al suddetto annullamento parziale, tra cui in particolare delle somme consistenti di crediti di natura tributaria;

**RILEVATO** che

- pur adottando la presente delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, ai contribuenti che ne facciano richiesta all'Agente della Riscossione è comunque consentito, ai sensi del comma 231 del medesimo art. 1, estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;

- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024;

- una parte significativa dei carichi coattivi di pertinenza del Comune di Latina, riguarda i crediti afferenti la vecchia TIA, crediti assunti al bilancio dell'ente dalla precedente concessionaria Latina Ambiente spa, attualmente in fallimento, identificati presso l'Agente della Riscossione con il **codice Ente 18007 - Latina ambiente S.p.A.**;

- lo stralcio in esame coinvolgerebbe anche i crediti TOSAP e ICP iscritti a ruolo coattivo dalla Concessionaria per la gestione dei tributi del Comune di Latina, così identificati presso l'Agente della Riscossione:

- *Denominazione* - **DOGRE S.R.L. - - CONCESSIONARIA ICP/DPA COMUNE DI LATINA** - *codice ente* **14688** - *tipo ufficio* - **0** - *codice ufficio* - **5** - **(1468805)**,

- *Denominazione* - **DOGRE S.R.L. - - CONCESSIONARIA TOSAP COMUNE DI LATINA** - *codice ente* **14688** - *tipo ufficio* - **0** - *codice ufficio* - **1** - **(1468801)**;

**RITENUTO** che

- da un lato, proprio in considerazione della procedura concorsuale in cui sono coinvolti i predetti crediti iscritti a ruolo, l'ente non possa applicare la misura in esame di stralcio automatico, soprattutto per non pregiudicare gli equilibri economici e i diritti dei creditori coinvolti nella procedura *de qua*;

- dall'altro lato, vista la mole delle pretese iscritte a ruolo coattivo per il Comune di Latina e identificate presso l'Agente della Riscossione con **codice ente 04070**, appare inopportuno e non conveniente per l'ente locale applicare detta misura relativamente ai propri carichi affidati agli agenti della riscossione, in considerazione del potenziale impatto negativo che potrebbe produrre sulle risultanze di incasso annullando titoli non ancora prescritti, ricompresi nelle procedure coattive di riscossione tuttora in corso nei confronti dei debitori che non hanno proceduto al versamento di quanto dovuto, fino a neutralizzare ogni possibilità di incasso;



- che ulteriormente la suddetta misura determinerebbe un pregiudizio agli equilibri finanziari dell'Ente ed effetti negativi sul risultato di amministrazione, solo parzialmente compensabili con la facoltà concessa dal comma 252 dell'art. 1 della L. 197/2022;

**CONSIDERATO** che

- con nota prot. n. 7842 del 17/01/2023 si è proceduto a richiedere a tutti i Servizi dell'Ente di esprimere, entro la data del giorno 19 del corrente mese, ciascuno per l'entrata di sua competenza, un parere di opportunità (favorevole o meno) a che l'ente aderisse al predetto stralcio, precisando che qualora entro tale termine non fosse pervenuto riscontro, si sarebbe proceduto con la presentazione della presente proposta di delibera onde evitare lo stralcio automatico ex art. 1 citato;

- entro il termine di cui alla predetta nota del 17/01/2023, non sono pervenuti pareri favorevoli a che l'Ente aderisca allo stralcio di cui all'art. 1, comma 229, della L. 29 dicembre 2022, n. 197;

**RITENUTO** pertanto di inibire, alla luce di quanto sopra esposto, la procedura automatica disciplinata dai sopra descritti commi 227 e 228 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 229 della medesima norma, al fine di neutralizzare i potenziali effetti negativi che potrebbe produrre la misura di stralcio parziale, per i crediti iscritti a ruolo coattivo identificati presso l'Agente della Riscossione con i seguenti codici Ente:

**codice Ente 04070 – Comune di Latina;**

**codice Ente 18007 - Latina ambiente S.p.A.;**

**codice ente 14688 - DOGRE S.R.L. - CONCESSIONARIA ICP/DPA COMUNE DI LATINA - tipo ufficio – 0 - codice ufficio – 5 – (1468805),**

**codice ente 14688 - DOGRE S.R.L. - CONCESSIONARIA ICP/DPA COMUNE DI LATINA - tipo ufficio – 0 - codice ufficio – 1 – (1468801);**

**VISTO** l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;

**VISTI:**

- l'articolo 151 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- l'articolo 1, comma 775, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, sopra richiamato;

**RICHIAMATO** altresì l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce che: *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.”* (da inserire qualora nei carichi affidati agli Agenti della riscossione vi siano entrate di natura tributaria) ;

**ACQUISITO** il parere favorevole, espresso dal Dirigente del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;



**ACQUISITO** il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

**DATO ATTO** del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

### **PROPONE DI DELIBERARE**

- 1.** la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2.** di avvalersi della facoltà prevista dal comma 229 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 di non applicare le disposizioni del comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228 dell'articolo 1 della Legge 197/2022, relative allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da parte del Comune di Latina ed identificati presso l'Agente della Riscossione con il **codice Ente 04070**;
- 3.** di precisare che l'esercizio della predetta facoltà prevista dal comma 229 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 deve intendersi espressa anche riguardo ai:

- crediti afferenti la vecchia TIA affidati agli agenti della riscossione dalla precedente concessionaria Latina Ambiente spa, attualmente in fallimento, crediti identificati presso l'Agente della Riscossione con il **codice Ente 18007 - Latina ambiente S.p.A.**;

- i crediti TOSAP e ICP iscritti a ruolo coattivo dalla Concessionaria per la gestione dei tributi del Comune di Latina, identificati presso l'Agente della Riscossione come di seguito:

- *Denominazione* - **DOGRE S.R.L. - CONCESSIONARIA ICP/DPA COMUNE DI LATINA – codice ente 14688 - tipo ufficio – 0 - codice ufficio – 5 – (1468805)**,

- *Denominazione* - **DOGRE S.R.L. - CONCESSIONARIA TOSAP COMUNE DI LATINA - codice ente 14688 - tipo ufficio – 0 - codice ufficio – 1 – (1468801)**;

- 4.** di disporre che il presente provvedimento venga comunicato entro il 31 gennaio 2023 all'agente della riscossione con le modalità indicate dal medesimo e pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune;
- 5.** di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione ed il regolamento esclusivamente per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
- 6.** di procedere alla pubblicazione della presente delibera nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- 7.** Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000, attesa l'urgenza e al fine di evitare le eventuali conseguenze negative che potrebbero



derivare da un'esecuzione non immediata e così salvaguardare l'effettività di quanto deciso dall'organo di indirizzo politico nelle more della sua pubblicazione.

Firmato digitalmente dal Dirigente proponente  
Dott. Quirino Volpe

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

- Vista la surriportata proposta di deliberazione;
- Visto il parere favorevole del Dott. Quirino Volpe, Responsabile del Servizio Entrate, circa la regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6bis L. 241/1990 ;
- Visto il parere allegato del Responsabile del Servizio Finanziario e Partecipate, circa la regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della presente proposta di deliberazione, che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente (art. 49 – D.Lgs n.267/2000) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6bis L. 241/1990;

### **DELIBERA**

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione.

Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000. Il presente atto, attesa l'urgenza e al fine di evitare le eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare da un'esecuzione non immediata e così salvaguardare l'effettività di quanto deciso dall'organo di indirizzo politico nelle more della sua pubblicazione, produce effetto immediato con la dichiarazione d'immediata eseguibilità della delibera.



Del che si è redatto il presente verbale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Carmine Valente

*Documento firmato digitalmente*  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Volpe Dott. Quirino

*Documento firmato digitalmente*  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)